

Il parere del dicastero della funzione pubblica sul regime delle disponibilità

Disponibili senza supplenze

Il prof non può accettare incarichi anche privati

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il docente collocato in disponibilità, durante i 24 mesi in cui percepisce il sussidio, non può lavorare come dipendente, né presso l'amministrazione, né presso altre amministrazioni o privati. Nel periodo che precede il licenziamento vero e proprio, infatti, resta in vigore il regime delle incompatibilità fissato dalla legge. È quanto si evince da un parere fornito dal dipartimento della funzione pubblica alla provincia di Milano (210/05, reperibile sul sito: http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento/pa-ri-eri/dipartimento_2466_ENG_HTML.htm).

La nota del dicastero guidata da Mario Baccini fa riferimento alla disciplina generale che regola l'istituto della disponibilità. E, dunque, vale anche per la scuola. Fermo restando che si tratta di un atto non vincolante, sebbene emanato da un autorevole organo dell'amministrazione.

Il permanere del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione esclude altri

mortizzatore sociale che consente al dipendente pubblico (dunque anche ai docenti) di non essere licenziati immediatamente, qualora dovessero risultare incollocabili a seguito di una situazione di esubero.

Prima di arrivare alla messa in disponibilità, peraltro, il docente viene sottoposto, obbligatoriamente-

mente, alla riconversione professionale (art. 1, decreto legge n. 212/2003).

Dopo di che, se non è possibile trovargli una nuova collocazione nell'insegnamento, si tenta la carta della mobilità intercompartimentale.

Se nemmeno in questo modo è possibile ricollocare il docente in esubero, scatta la disponibilità. Vale a dire, la

sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro e la

corresponsione di un sussidio, per la durata massima di 24 mesi. Al termine dei 24 mesi scatta il

licenziamento. Sempre che, nel frattempo, l'amministrazione non riesca a riassorbire il lavoratore qualora dovessero intervenire nuove disponibilità di posti.

LE INCOMPATIBILITÀ RESTANO

Durante il periodo di disponibilità, però, secondo la funzione pubblica, il dipendente conserva il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e rimane fermo il regime generale delle incompatibilità vigente per i pubblici dipendenti. E dunque, il periodo di 24 mesi di durata della disponibilità e di percezione dell'indennità non può essere sospeso.

NO ALLE SUPPLENZE

Ciò vuol dire che il docente non può accettare eventuali incarichi di supplenza, né può erogare ulteriori prestazioni in regime di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto. Sia nell'amministrazione, che nel settore privato.



Mario Baccini

LA DISPONIBILITÀ

La disponibilità è un am-